Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 200**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 18 maggio 1968 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai Corpi ed alle persone sottoelencati, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'argento

15° **STORMO SOCCORSO AEREO** - autunno 1966 - Toscana e Veneto.

Con generoso contributo di uomini e mezzi si prodigava nelle operazioni di soccorso alle popolazioni di territori devastati da una violenta alluvione affrontando, con elevato senso di solidarietà ed ardimentoso impegno, situazioni di estremo pericolo ed assicurando, anche nelle più ardue contingenze, il tempestivo ricovero di feriti ed il costante rifornimento di ingenti quantità di viveri e di medicinali. Lo spirito di operante abnegazione dei militari dello stormo trovava, con l'unanime apprezzamento dell'opinione pubblica, l'ammirata riconoscenza delle popolazioni interessate

31° **STORMO ELICOTTERI** - autunno 1966 - Toscana e Veneto.

Impegnato nelle operazioni di soccorso a favore delle popolazioni di zone colpite da catastrofica alluvione, si prodigava, con elevato altruismo e sprezzo del pericolo, in una generosa ed infaticabile gara di solidarietà, effettuando, tra insidie, difficoltà e pericoli di ogni genere, un elevatissimo numero di missioni di volo ed operando numerosi salvataggi e rifornimenti di viveri e medicinali Della sua coraggiosa attività restano sicure testimonianze l'ammirazione e la riconoscenza delle popolazioni interessate.

PANELLA Libero, appuntato dei carabinieri, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Ingaggiava violenta e drammatica colluttazione con alcuni malviventi armati, giunti a bordo di una veloce vettura per perpetrare una rapina ai danni di una banca, riuscendo a ritardarne l'azione, ad immobilizzarne temporaneamente due con l'aiuto di alcuni civili ed a forare con colpi di pistola le gomme anteriori dell'automezzo. Benchè gravemente ferito da proiettili di arma da fuoco, persisteva, con ammirevole fermezza, nella coraggiosa azione, sparando alcuni colpi di pistola contro i banditi in fuga, i quali venivano poco dopo catturati. Fulgido esempio di coraggio, di attaccamento al dovere, di spirito di abnegazione.

GHEZZI Gianluca, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Volontariamente unitosi alle forze dell'ordine nell'inseguimento di alcuni malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di una banca, non esitava ad affrontare ripetutamente i criminali riuscendo, dopo violenta e rischiosa colluttazione, ad immobilizzarne due, consentendone la cattura. Nobile esempio di operante civismo.

Medaglie di bronzo:

MESCALCHIN Ubaldo, sergente governo antincendi dell'A.M., il 4 novembre 1966 in Firenze-Peretola.

Malgrado l'oscurità si prodigava coraggiosamente, insieme ad un subalterno, in soccorso di sei occupanti di un'autovettura in procinto di essere sommersa da dilaganti acque alluvionali, raggiungendo e traendo in salvo i pericolanti.

BOLOGNA Sigismondo, aviere governo antincendi, il 4 novembre 1966 in Firenze-Peretola.

Malgrado l'oscurità si prodigava coraggiosamente; insieme ad un superiore, in soccorso di sei occupanti di un'autovettura in procinto di essere sommersa da dilaganti acque alluvionali, raggiungendo e traendo in salvo i pericolanti.

PINCIROLI Mario, maresciallo di 3ª cl. pilota in s.p. dell'A.M., 4/11 novembre 1966 provincia di Grosseto.

Pilota di elicottero, si prodigava generosamente in molteplici rischiosi interventi consentendo, con il sapiente uso del mezzo aereo, il salvataggio di numerose persone minacciate dalla furia di dilaganti acque alluvionali.

CASALE Eleonora in CARRARO, il 20 dicembre 1966 in Padova.

Si tuffava coraggiosamente nelle gelide e profonde acque di un fiume traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

TROTTA Pietro, carabiniere, il 23 febbraio 1967 in Certosa di Pavia.

In servizio di vigilanza ed assistenza lungo un'autostrada, non esitava a tuffarsi nelle impetuose acque di un limitrofo canale traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, un uomo ivi precipitato con la propria autovettura a seguito di un incidente stradale provocato dalla fitta nebbia.

GIORI Giuseppe, il 24 maggio 1967 in Vestone (Brescia).

Informato che una donna era accidentalmente caduta nelle acque di un fiume, non esitava a tuffarsi in soccorso della malcapitata riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarla in salvo alla riva.

PANDOLFI Angelo, il 18 giugno 1967 in Mazzano Romano (Roma).

Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava coraggiosamente nelle acque di un torrente traendo in salvo, in successivi interventi, quattro persone in procinto di annegare in una profonda depressione dell'alveo.

PALLAMIN Agostino, il 9 agosto 1967 in Voghera (Pavia).

Bloccato all'interno di un profondo pozzo ove si era calato in aiuto di una donna ed un bambino ivi precipitati, si prodigava per sostenere i due pericolanti sino all'arrivo di altri soccorritori.

COTTI Giordano, il 2 ottobre 1967 in Bologna.

Coraggiosamente calatosi in una fossa biologica per soccorrere un bambino che vi era accidentalmente precipitato, riusciva a rintracciare ed estrarre il piccolo, cui praticava, purtroppo invano, le prime cure.

MEDICI Pier Luigi, il 26 ottobre 1967 in Omegna (Novara).

Non esitava ad affrontare le impetuose acque di un canale raggiungendo e traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, un uomo che vi era accidentalmente precipitato.

CASATI Pietro, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Collaborava validamente con le forze dell'ordine nella rischiosa cattura di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito.

CATTANEO Davide, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Collaborava validamente con le forze dell'ordine nella rischiosa cattura di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito.

COLOMBO Luigi, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Collaborava validamente con le forze dell'ordine nella rischiosa cattura di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito.

TUNDO Antonio, guardia giurata, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Collaborava validamente con le forze dell'ordine nella rischiosa cattura di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito.

VIGANO' Carlo, il 29 dicembre 1967 in Verano Brianza (Milano).

Collaborava validamente con le forze dell'ordine nella rischiosa cattura di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito.

(6627)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1968, n. **886.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pescara, di un terreno di mq. 942, sito nello stesso comune, all'angolo della via G. Matteotti e via R. Paolucci, riportata nel catasto fabbricati di Pescara come carta urbana in dipendenza dei numeri 502, 503, 504, 507, 508, 511, 512, 514, 516 e 518, facente parte del mappale n. 10, foglio n. 27, da utilizzarsi per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede del comitato provinciale C.R.I. di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **887.**

Donazione di un complesso immobiliare, sito in Firenze, alla « Johns Hopkins University », con sede in Baltimora.

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Johns Hopkins University », con sede in Baltimora, Maryland, Stati Uniti d'America, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla signora Leolyn Louise Everett Spelman, di un complesso di immobili, siti in Firenze, del valore di L. 120.000.000 circa, come da atto pubblico in data 3 maggio 1967, a rogito avv. Mario Detti, notaio iscritto nel collegio di Firenze e Pistoia, repertorio n. 6552.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 55. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **888.**

Riconoscimento della personalità giuridica all'Ente campano addestramento professionale, con sede in Napoli.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Ente campano addestramento professionale, con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 54. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella n. 2 quadro *I* allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68, in data 11 marzo 1963, l'organico dei gradi di sottotenente di vascello e di guardiamarina, indicato nella colonna n. 4, da 25 è rettificato in 225.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1967), con il quale il vice prefetto dott. Girolamo Gioffrè è stato nominato, quale membro designato dal Ministero dell'interno, componente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1967-1971;

Ritenuto che, a seguito del decesso del dott. Gioffrè, il Ministero dell'interno ha designato, in sua sostituzione, il vice prefetto dott. Giovanni Contarina;

Visto l'art. 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1242;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Contarina è nominato, quale membro designato dal Ministero dell'interno, componente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del vice prefetto dott. Girolamo Gioffrè, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1968
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 115

(7557)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1968.

Delega al Sottosegretario di Stato per la marina mercantile a presiedere il comitato di amministrazione del fondo di assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali;

Visto l'art. 4, lettera *a*), della legge succitata;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile on. dott. Mariano Pintus è delegato a presiedere il comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali istituito con la legge 22 marzo 1967, n. 161.

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(7544)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica nel comune di Accumoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 14 agosto 1967, n. 46, con la quale il comune di Accumoli (Rieti) ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Cona-Cassino-Collespada » dalla strada provinciale « Torrita-Accumoli » in località Cona, per Cassino al cimitero di Collespada, dell'estesa di km. 3,840 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 14 maggio 1968, n. 759, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada indicata nelle premesse è classificata comunale, ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Accumoli (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7516)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Classificazione tra le comunali di due strade di bonifica nel comune di Monterenzio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere numeri 138 e 140 tutte in data 30 novembre 1967, con le quali il comune di Monterenzio (Bologna) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

1) « La Macchina-cimitero di Bisano »: dalla « Via Lagune » per la località borgo Bisano, al cimitero comunale di Bisano;

2) « Pizzano »: dalla località Orbega alla strada comunale per Sassuno e Ferneto;

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 572, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade indicate nelle premesse sono classificate comunali ed incluse nell'elenco delle strade del comune di Monterenzio (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Borgo Tossignano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 26 aprile 1962, n. 25, con la quale il comune di Borgo Tossignano (Bologna) ha riconosciuto i requisiti di comunale alla strada di bonifica: « Campiuno », dal bivio con la comunale « Borgo Tossignano-Tossignano » in località Garage, alla frazione Campiuno, dell'estesa di km. 1,590 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 649, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Campiuno », dal bivio con la comunale « Borgo Tossignano-Tossignano » in località Garage, alla frazione Campiuno, dell'estesa di km. 1,590 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Borgo Tossignano (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di La Spezia, Milano, Treviso, Modena, Ravenna, Vicenza, Siena, Arezzo, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Terni, Viterbo, Roma, Frosinone, Latina, Salerno, Benevento, Avellino, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Sassari, Nuoro e Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che a seguito della siccità nonchè delle eccezionali calamità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968 nelle provincie sottoindicate si rende necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge nelle provincie medesime:

La Spezia, Milano, Treviso, Modena, Ravenna, Vicenza, Siena, Arezzo, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Terni, Viterbo, Roma, Frosinone, Latina, Salerno, Benevento, Avellino, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Sassari, Nuoro e Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nel territorio delle provincie sopraelencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto della siccità nonchè delle eccezionali calamità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7590)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Cesare Battisti Società cooperativa a r. l. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 24 maggio e 25 giugno 1968 alla società cooperativa di consumo « Cesare Battisti » - Società cooperativa a r. l., con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Cesare Battisti » - Società cooperativa a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Ricci Armentario in data 18 marzo 1904, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Fappiano ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: BOSCO

(7572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1968, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.460.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7601)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.547.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7636)

Vacanza della cattedra di estimo e contabilità presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di estimo rurale e contabilità alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7637)

Vacanza della cattedra di letteratura anglo americana presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di letteratura anglo americana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Via La Plana », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 luglio 1968, il rag. Valerio Nenna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Via La Plana », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Guido Palazzolo.

(7622)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio calzaturifici napoletani », con sede in Napoli, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1968, il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio calzaturifici napoletani », con sede in Napoli, in sostituzione del rag. Salvatore De Luise.

(7623)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Angri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1968 la società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino in data 17 novembre 1962, repertorio n. 30322, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7624)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio successivo, registro n. 25 Finanze, foglio n. 315 è stato accolto il ricorso straordinario proposto con atto in data 16 ottobre 1965 dall'aiutoricevitore del lotto Vallone Pasquale avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 61736 del 22 febbraio 1965, col quale il ricorrente venne dichiarato dimissionario d'ufficio.

Il decreto ministeriale n. 61736 del 22 febbraio 1965 è stato, pertanto, annullato.

(7532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	144,312
1 Corona danese	82,627
1 Corona norvegese	87,985
1 Corona svedese	120,392
1 Fiorino olandese	171,46
1 Franco belga	12,427
1 Franco francese	124,947
1 Lira sterlina	1.488,025
1 Marco germanico	154,595
1 Scellino austriaco	24,031
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per quattro posti di vice referendario della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 19 dicembre 1967, n. 2664, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 12 luglio 1968;

Visti gli articoli 2, 4 e 26 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per quattro posti di vice referendario della Camera è così costituita:

Presidente:

Zaccagnini on.le dott. Benigno, vice presidente della Camera.

Membri:

Tognoni on.le Mauro, deputato questore;
Armani on.le Arnaldo, deputato segretario;
Delfino on.le dott. Raffaele, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Palermo dott. Filippo, vice segretario generale;
Maccanico dott. Antonio, consigliere capo servizio delle commissioni parlamentari;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Rossi dott. Manlio, consigliere capo servizio dei resoconti;
Gueli prof. dott. Vincenzo, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Catania;
Ferrara prof. dott. Giovanni, straordinario di dottrina dello Stato presso l'Università di Genova.
Fraddosio dott. Oberdan, consigliere della Camera, membro e segretario.

Alla commissione predetta possono essere aggregati esperti per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì il dott. Paolo De Stefano, vice referendario.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(7471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di vincitori del concorso per titoli e per esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1967, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1967, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il proprio decreto, in data 27 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Ritenuto che nei confronti di uno dei candidati stessi la nomina deve rimanere sospesa in attesa della definizione del procedimento penale pendente a suo carico;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento a decorrere dal 10 settembre 1968 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuna indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) De Cataldo Giovanni Battista: Avellino;
2) Maggi Luigi: Genova;
3) Leonori Luigi: Padova;
4) Tomassoni Compagnucci Spagnoli Ugo: Cremona;
5) Monaco Giuseppe: Pavia;
6) Meloro Romano: Salerno;
7) Panciera Giorgio: Vicenza;
8) Bonuomo Michele: Frosinone;
9) Pastore Bruno: Caserta;
10) Toccafondi Fabio: Pesaro;
11) Sparacio Gerolamo: Savona;
12) Tamborra Nicolò: Vicenza;
13) Perugini Marco: Ravenna;
14) Bonelli Corrado: Piacenza;
15) Aresi Alessandro: Como;
16) Tallarico Giuseppe: Avellino;
17) Scollo Giovanni: Viterbo;
18) Manciati Ezio: Frosinone;
19) Cagnetta Gaetano: Varese;
20) Melli Alfredo: Cremona;
21) Matarazzi Orazio: Udine;
22) Arpea Gioino: Terni;
23) Micocci Vincenzo: Campobasso;
24) Mariano Sergio: Potenza;
25) Tei Adalberto: Pavia;
26) De Filpo Giovanni: Milano;
27) Barbagallo Carlo: Reggio Calabria;
28) Panichelli Eugenio: Udine;
29) Tragni Giuseppe: Potenzà;
30) Donvito Pasquale: Avellino;
31) Scozzarro Agostino: Nuoro;
32) Runfola Ignazio: Grosseto;
33) Galeazzo Giampiero: Padova;
34) De Lisi Giuseppe: Padova;
35) Tei Fabrizio: Pavia;
36) Galluppi Gastone: La Spezia;
37) Carbutti Edmondo: Salerno;
38) Reginelli Michele: Torino;
39) Lombardo Andrea: Cosenza;
40) Li Perni Luigi: Alessandria;
41) Birzilleri Vincenzo: Latina;
42) Giannini Chiara: Caserta;
43) Penserino Amedeo: Caserta;
44) Di Placido Vincenzo: Catanzaro;
45) Bizzarri Angelo: Ancona;
46) Gulisano Vincenzo: Torino;
47) Peris Vittorio: Viterbo;
48) Guerrisi Angela Maria: Reggio Calabria;
49) Balestra Paolo: Potenza;
50) Salvagno Antonio: Avellino;
51) Bellipanni Giuseppe: Bologna;
52) Maiorano Italo: Pesaro;
53) Filia Giuseppe: Viterbo;
54) Cassisi Benito: Cremona;
55) Milone Giorgio: Cosenza;
56) Sica Angelo: Pavia;
57) Zedda Gianpaolo: Cagliari;
58) Sulas Gianni: Cagliari;
59) Rizzo Gerlando Calogero: Viterbo;
60) Rossi Gaetano: Cosenza;
61) Rossi Luigi: Brescia;
62) Vallone Pietro: Chieti;
63) Ciccarone Antonio: Benevento;
64) Carta Maria Valeria: Cagliari;
65) Di Marco Enzo: Udine;
66) Guarnieri Fabio: Milano;
67) Tarantino Nicola: Cosenza;
68) Acquafredda Emanuele: Potenza;
69) Rosati Dante: Chieti;
70) Galasso Francesco: Bergamo;
71) Casamassima Alfredo: Potenza;
72) Castelli Giorgio: Vercelli;
73) Masi Leonardo: Aosta;
74) Volpi Gabriele: Pesaro;
75) Colarusso Carmine: Latina;

76) Attianese Giancarlo: Roma;
77) Parla Angelo Antonio: Benevento;
78) Vernaci Salvatore: Cosenza;
79) Scarola Vincenzo: Vicenza;
80) Di Girolamo Giacomo: Chieti;
81) Maggese Giovanni: Nuoro;
82) Deiana Alessandro: Cagliari;
83) Raggi Antonio: Pavia;
84) Cannarozzi Pasquale: Campobasso;
85) Bon Walter: Vicenza;
86) Cirincione Giuseppe: Alessandria;
87) Maiorano Carmine: Salerno;
88) Mastinu Antonio: Nuoro;
89) Campisi Francesco: Catanzaro;
90) Sanna Graziano: Cagliari;
91) Corciulo Salvatore: Campobasso;
92) Bianco Francesco: Bergamo;
93) Burgio Bruno: Avellino;
94) Amato Antonino: Alessandria;
95) Scalia Rosario: L'Aquila;
96) Boninelli Carmelo: Udine:
97) Di Nicola Luigi: Trento;
98) Bellenda Franco: Savona;
99) Matteis Eugenio: Torino;
100) Di Terlizzi Michele: Cuneo;
101) Testa Candido: Udine;
102) Saito Calogero: Avellino;
103) Caforio Bruno: Alessandria;
104) Valenti Rosario: Alessandria;
105) Fasano Giuseppe: Benevento;
106) Mucaria Sebastiano: Novara;
107) Valente Antonio: Trento;
108) Quadranti Giuseppe: Vicenza;
109) Perini Raffaele: Macerata;
110) Costanza Raffaele: Como;
111) Lombardo Enzo: Chieti;
112) Valentini Gottredo: Ascoli Piceno;
113) Andreola Davide: Viterbo;
114) Vivarelli Paolo: Pavia;
115) Caboni Giuseppe: Cagliari;
116) Costanzo Fernando: Brescia;
117) Lo Verso Nicola: Novara;
118) Munafò Franco: Alessandria;
119) Parlavecchio Giuseppe: Frosinone;
120) Mariano Luigi: Chieti;
121) Serraino Carmelo: Cosenza;
122) Mulas Italo: Cagliari;
123) Pignatello Filippo: Rieti;
124) Di Simone Antonio: Rieti;
125) Egizy Giampiero: Bergamo;
126) Luna Maria Gioia: Perugia;
127) Iammarino Giuseppina: Campobasso;
128) Garigali Sebastiano: Alessandria;
129) Monteleone Nicolò: Cuneo;
130) Madonna Mario: Benevento;
131) Di Leo Natale: Novara;
132) Scozzari Filippo: Alessandria;
133) Gradanti Carmelo: Belluno;
134) Cimino Francesco: Cuneo;
135) D'Aiuto Giovanni: Salerno;
136) Grassi Anna Assunta: Pesaro;
137) Bonelli Giuseppe: Bergamo;
138) Cosentino Giuseppe: Cosenza;
139) Catanzaro Paolo: Trento;
140) Ghelfi Marco: Modena;
141) Vivinetto Angelo Antonio: Benevento;
142) Rambelli Giuseppe: Trento;
143) Rago Pietro Pasquale: Cosenza;
144) Ciuffreda Michele: L'Aquila;
145) Radi Enzo: Torino;
146) de Padova Ignazio: Cremona;
147) Lorenzini Giuseppe: Frosinone;
148) Guasco Carlo: Alessandria;
149) Fucito Francesco: Novara;
150) Fiorenza Antonio: Caserta;
151) Olmo Piero: Frosinone;
152) Zerillo Salvatore: Belluno;
153) Paletti Gioacchino: Ascoli Piceno;
154) Messina Cesare: Udine;
155) Garruto Rocco: Salerno;
156) Mottola Angelo: Novara;
157) Perrotta Anna: Udine;
158) Marzano Giuseppe: Potenza;
159) Macaione Domenico Maria: Alessandria;
160) Ancona Lorenzo: Asti;
161) Liardo Francesco: Udine;
162) Surrenti Mario: L'Aquila;
163) Nucci Dario: Catanzaro;
164) Mazzella Antonio: Pesaro;
165) Giorgi Giorgio: Imperia;
166) Pellegrinetti Giuseppe: Imperia;
167) Cuccuru Margherita: Cagliari;
168) Boscaglia Francesco: L'Aquila;
169) Rumeo Calogero: Catanzaro;
170) Sciacca Vito: Chieti;
171) Piazza Dante: Udine;
172) Becci Arnaldo: Gorizia;
173) Agonici Franco: Pistoia;
174) Pera Francesca: Catanzaro;
175) Badame Giovanni: Cuneo;
176) Piazza Nicolò: Rieti;
177) Bronte Angelo: Cuneo;
178) Stella Francesco: Vicenza;
179) De Riccardis Bruno: Belluno;
180) Gabriele Luigi: Chieti;
181) Cattich Tullia: Udine;
182) Tuscano Antonino: Sondrio;
183) Lo Giudice Aldo: Cosenza;
184) Marchione Vinicio: Frosinone;
185) Cazzadori Lino: Savona;
186) Galia Giacomo: Cuneo;
187) Arsena Giovanni: Catanzaro;
188) D'Alessandro Mario: Chieti;
189) Vaccaro Salvatore: Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7604)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di sessantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico, ufficiale chimico-farmacista, ufficiale veterinario in s.p.e. nei rispettivi ruoli del servizio o corpo sanitario delle forze armate.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto l'art. 15 della citata legge che autorizza la emanazione dei bandi di concorso fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica, recante norme per l'attuazione della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1968-69 un concorso per l'ammissione di sessantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico, ufficiale chimico-farmacista, ufficiale veterinario in s.p.e. nei rispettivi ruoli del servizio o corpo sanitario delle forze armate.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in s.p.e.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

n. 30 ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

n. 28 per la facoltà di medicina e chirurgia, suddivisi come segue:

n. 16 per i concorrenti al 1° anno della facoltà;
n. 6 per i concorrenti al 2° anno della facoltà;
n. 6 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;

n. 2 per la facoltà di farmacia, per i concorrenti al 1° anno della facoltà;

n. 15 ai corsi del Carpo sanitario della marina militare (ruolo medici), di cui:

n. 10 per i concorrenti al 1° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;

n. 15 ai corsi del Corpo sanitario dell'aeronautica, di cui:

n. 10 per i concorenti al 1° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;

n. 4 al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia saranno devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base della graduatoria di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti in graduatoria di una forza armata, possono, su loro esplicita richiesta, coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da questa ultima. I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente del secondo comma dell'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della marina, presso l'Accademia navale militare in Livorno;

per il Corpo sanitario dell'aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. in Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare in Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso la Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni profesionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di anni cinque, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durafa di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° e 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in s.p.e. nel ruolo servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in s.p.e. nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'Esercito;

tenente in s.p.e. nel ruolo del servizio veterinario dello Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni otto in conformità a quanto prescritto all'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 dicembre 1968 ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate. Tale limite di età di anni 22 è elevato di uno o due anni per i giovani che verranno ammessi rispettivamente al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione del 1968 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
licenza liceale rilasciata dalla Scuola europea (sezione classica o scientifica);

abbiano superato, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti rispettivamente per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà stessa, presso l'università frequentata;

f) siano in possesso della idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalle forze armate alle quali aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in s.p.e. del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della marina e dell'aeronautica.

I giovani che all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo successivo non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente alla direzione generale personale ufficiali dell'Esercito o alle direzioni generali personale militare della Marina o Aeronautica (a seconda della forza armata alla quale aspirano di appartenere) l'esito, una volta noto, dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli elencati.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la 1ª o 2ª sessione del 1968 dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carrieri civili.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della difesa;

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;
Direzione generale personale militare Marina - Roma;
Direzione generale personale militare Aeronautica - Roma,
a seconda della forza armata cui aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi o arruolati di leva.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro postale di arrivo ed è riportata dalle direzioni generali interessate. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Per i militari alle armi, si considera come data di arrivo quella della presentazione al Corpo.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella 1ª o 2ª sessione del 1968 o, per i concorrenti alla ammissione al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato tutti gli esami previsti per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà di medicina e chirurgia;

c) corso di studi che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alla domanda, da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno essere allegati o successivamente trasmessi, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata di L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulta che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto.

Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

Per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, certificato in bollo rilasciato dall'Istituto di provenienza comprovante il superamento di tutti gli esami previsti per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà stessa e le votazioni riportate;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 400) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificati (carta bollata da L. 400) per coloro che abbiano superato le prove orali, rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini;

h) dichiarazione (carta bollata da L. 400) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

i) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dello esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

l) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle visite di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

m) fotografia recente (formato 4×6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

n) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'amministrazione della Difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 11.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo del servizio o Corpo sanitario delle tre forze armate prescelto o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita

sarà compiuta secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nelle sedi e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità, o meno, sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

Art. 12.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali o caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta ed orale di cultura generale;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese).

Per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia gli esami di concorso consisteranno nella sola prova orale di cultura generale e - facoltativa - di lingua estera.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali di concorso i candidati dichiarati idonei in sede di visita medica ed in possesso delle qualità psico-attitudinali stabilite dalle singole forze armate.

Art. 14.

Con successivi decreti ministeriali sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni esaminatrici di forza armata per la valutazione dei titoli e degli esami. Tali commissioni saranno composte:

a) da un ufficiale generale o da un ammiraglio, presidente;

b) da un colonnello medico, membro;

c) da un ufficiale d'Arma di grado non inferiore a tenente colonnello, membro;

d) da un ufficiale del ruolo del Servizio o Corpo interessato al concorso, membro, (di grado non inferiore a tenente colonnello);

e) da un insegnante di italiano, scelto tra quelli che abbiano insegnamento negli istituti militari, membro;

f) da un insegnante della lingua estera su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento negli istituti militari, membro;

g) da un funzionario civile della carriera direttiva della amministrazione centrale della Difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 15.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo alla data e presso le sedi che verranno stabilite dalle rispettive direzioni generali e che saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e scientifiche impartite nei corsi liceali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nelle sedi che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata.

La prova orale di cultura generale avrà la durata minima di 20 minuti e verterà su nozioni storiche, letterarie e scientifiche, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di 20 minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova (scritta ed orale) di cultura generale avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità ma semplicemente assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30.

Le comunicazioni di ammissione alle prove scritte e orali saranno effettuate in conformità dell'art. 6 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 16.

Nei confronti dei sottufficiali si osservano — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte, stabilite dal presente bando, per i concorrenti degli Istituti civili di istruzione, in quanto non risultano modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 17.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate, in servizio permanente o continuativo in ferma o rafferma che abbiano i seguenti requisiti:

a) non abbiano superato il 26° anno di età al 31 dicembre 1968;

Tale limite di età, per i concorrenti al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, è elevato rispettivamente di 1 e 2 anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*) nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali o per precedenti di servizio.

Art. 18.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 400, tramite il comando del Corpo da cui dipendono entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 8:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 8;

estratto di nascita su carta da bollo da L. 400;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 8.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 19.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel 1° biennio tutti gli insegnamenti prescritti dal piano di studi delle università per il 1° biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalle predette qualifiche, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 20.

Saranno formulate graduatorie di merito, distinte per forza armata.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° corso dell'Accademia.

1) La graduatoria di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità è formata in base alla media

dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale di cultura generale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un punto per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 ed i 21/30; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968 e, fra i giovani che non abbiano titolo a tale beneficio, i diplomati in prima sessione.

2) I concorrenti al 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia (per la facoltà di medicina e chirurgia) giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale di cultura generale, espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel 1° anno o nel 1° biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media verrà aggiunto un punto per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18 e i 21/30; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

Art. 21.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 22.

Con decreto del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° biennio dei corsi dell'Accademia, tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi dell'università per il 1° biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati i prescritti esami previsti dal piano di studi universitari, dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspirante ufficiale, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° e 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che non intervenga — per non più di un anno — la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in s.p.e. previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di 8 anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora invece gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano la abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestar servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita la abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in s.p.e. per un periodo di anni otto o non accettino la nomina a tenente in s.p.e., sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere, quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina o chirurgia — una ferma di anni 1,

allo scadere delle quali, nella ipotesi contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso della Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi contemplata del sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso lo interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in s.p.e., di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo cosigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario.

Le spese straordinarie si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, rinnovamento dei capi di corredo, pagamento di rotture o perdite per negligenze, spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti vestiario forniti in uso ed i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi delle altre accademie militari.

Detta indennità, detratta la quota di spese generali di cui al comma successivo, serve per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale e sarà mensilmente depositata, a cura del comando dell'accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, su apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto della anzidetta nomina. L'indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

E' a carico degli allievi una quota di spese generali, comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria, spese di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni, ecc., nella misura indicata dal successivo art. 30.

Le quote degli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Sono inoltre a carico degli allievi le spese non previste a carico dello Stato in caso di ripetizione dei corsi nonchè il rimborso delle spese previste dall'art. 10 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in caso di allontanamento di autorità dei giovani dall'Accademia o dell'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto articolo.

Art. 27.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in s.p.e. Detto assegno, non dovuto per i corsi che si ripetono, a mente dell'art. 6 della legge 14 marzo 1967, n. 273 è accantonato ed amministrato dalla accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, che lo devolverà:

a) per le spese di cancelleria e per le spese di manutenzione del vestiario, compreso la lavatura e la stiratura della biancheria, spese di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni, ecc., nella misura che sarà stabilita anno per anno con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) per le eventuali spese di carattere personale e straordinario. Le spese straordinarie si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, rinnovamento dei capi di corredo, pagamento di rotture o perdite per negligenze, spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio.

c) per le spese di mantenimento;

d) per le spese, non previste a carico dello Stato, in caso di ripetizione dei corsi e per il rimborso di quelle previste dall'art. 11 della predetta legge, in caso di allontanamento di autorità dei giovani dall'accademia o dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto articolo.

Art. 28.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione della indennità giornaliera di cui al comma primo dell'art. 26.

Una quota però del trattamento economico a loro dovuto (vedi precedente art. 19) pari alla sopradetta indennità verrà, a cura della accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, mensilmente depositata su apposito libretto di risparmio, per le finalità di cui al secondo comma del precedente art. 26 e liquidata all'atto della nomina ad ufficiale.

Il comando dell'accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi accantonerà ed amministrerà, inoltre, l'importo dell'assegno fisso mensile o della quota pari a detto assegno del trattamento economico eventualmente dovuto agli aspiranti ufficiali provenienti dai sottufficiali, per devolverlo per le medesime esigenze di cui al precedente art. 27.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1968-1969 è stabilita in L. 72.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1968
Registro n. 22, *Difesa, foglio n.* 327

ALLEGATO 1

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(in carta bollata da L. 400)

Al Ministero della difesa (1) . . . . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . . nato a domiciliato in (provincia di .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . anno del corso di (4) . . per la nomina ad ufficiale (5) in s.p.e.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di oppure (per i concorrenti al II e III anno di corso in medicina e chirurgia), di aver superato tutti gli esami previsti per il (7) della facoltà di medicina e chirurgia;

2) di essere iscritto al distretto militare di od ufficio leva di o capitaneria di porto di .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) con la qualifica di (10) . .

Unisce i documenti (11)

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . . ., lì . . . .
(data)

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.
(2) Indicare cognome e nome del concorrente.
(3) indicare il I, II o III anno di corso.
(4) Indicare se di medicina e chirurgia o di farmacia o di veterinaria.
(5) Medico, farmacista o veterinario.
(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 8 del bando di concorso.
(7) Indicare se per il primo anno o per il primo biennio.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio.
(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.
(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.
(11) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno . . mese di . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . del minorenne (2) . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare; Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità interforze.
In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

., lì . . . .
(data)

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

(7585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso per il conferimento di due borse di studio per laureati in medicina e chirurgia che svolgano compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche annesso allo stabilimento termale di Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello stabilimento termale dell'I.N.P.S. di Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia i quali non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data del 31 agosto 1968.
I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 31 agosto 1968.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'istituto.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.
Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.
La domanda dovrà essere corredata dei certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline, nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 31 agosto 1968 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.
Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che — anche se in tempo utile — presentino le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:
a) in una prova pratica di laboratorio;
b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;
c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.
Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.
La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale, i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea, e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.
Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti in bollo:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale e civile;
d) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;
e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;
f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 720.000 (settecentoventimila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 680 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del Direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, con provvedimento della direzione generale su proposta motivata del direttore sanitario dello stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 12 luglio 1968

Il direttore generale: MASINI

(7586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN » - ROMA

Concorso per titoli a due posti di « inserviente » della carriera del personale ausiliario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » - Roma.

IL PRESIDENTE

del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento organico del personale dell'istituto, approvato il 30 giugno 1967;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 12 luglio 1968;

Bandisce

un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di due posti di « inserviente » della carriera del personale ausiliario dell'istituto, previsto dal regolamento organico.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare alla segreteria dell'istituto, non più tardi delle ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione al concorso stesso, redatta in carta da bollo di L. 400, la cui firma in calce dovrà essere autenticata giusta le norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) avere condotta civile e morale incensurabile;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) avere il godimento dei diritti civili e politici;

g) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

h) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) di avere preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione il certificato di adempimento all'obbligo dell'istruzione elementare superiore (5ª classe).

Per partecipare al concorso occorre avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dai limiti di età per il personale che alla data del bando di concorso presti servizio di ruolo presso l'istituto.

Inoltre, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili ai fini del concorso con valore decrescente, i seguenti titoli che il candidato che intende valersene, deve presentare unitamente alla domanda:

a) certificato del servizio prestato alle dipendenze dello istituto;

b) punteggio del titolo di studio;

c) altri titoli di studio, professionali o di lavoro;

d) certificato di idoneità a precedenti concorsi svolti presso l'istituto.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e, dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi sei, verranno nominati in organico.

Lo statuto ed il regolamento dell'istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'istituto stesso.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il presidente: CIMMINO

Il direttore: BENAGIANO

(7528)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 1967, n. 18615, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centotrenta posti riservati al compartimento di Milano, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

(7605)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per i compartimenti di Ancona e Palermo, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1967, n. 18802, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settanta e trenta posti riservati rispettivamente, ai compartimenti di Ancona e Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741.

(7606)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1967, prot. n. 5039 in data 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna bandito con decreto 1530, prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;

Visto il decreto n. 1968, prot. n. 5065 in data 22 luglio 1967, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Considerato che la 1ª condotta del comune di Crevalcore a seguito della rinuncia del dott. Pagliani Gianluigi è rimasta vacante e disponibile;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;
Considerato che il dott. Lodi Irio (3° in graduatoria), il dott. Domenicali Giacomo (4° in graduatoria); il dott. Gandolfi Luigi (5° in graduatoria); il dott. Buttelli Mario (6° in graduatoria); il dott. Prati Domenico (7° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Resta Marco ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Resta Marco è dichiarato vincitore della 1ª condotta del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 7 dicembre 1967

Il medico provinciale: MARENZI

(7467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 del 1° marzo 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di ostetrica condotta vacante in questa provincia al 30 novembre 1967;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, del collegio ostetriche della provincia di Teramo e del comune interessato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della prefettura di Teramo;
Rocchetto dott. Vincenzo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Puglielli prof. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile di Teramo;
De Patre dott. Piero, primario ostetrico dell'ospedale civile di Atri;
Angelozzi Giuseppina, ostetrica condotta del comune di S. Egidio alla Vibrata.

Segretario:
Zecchino dott. Mario, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 luglio 1968

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(7465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di vice ispettore all'assistenza presso il comune di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5195 in data 11 febbraio 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di vice ispettore all'assistenza presso il comune di Venezia;
Visto il proprio decreto n. 5195 del 5 settembre 1967, con cui sono stati ammessi al concorso la dottoressa Cini Adriana e il dott. De Negri Mario;
Visto il verbale in data 17 aprile 1968 della commissione giudicatrice relativo all'idoneità dell'unico concorrente presentatosi al punteggio conseguito;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. De Negri Mario ha conseguito l'idoneità al concorso di vice ispettore all'assistenza presso il comune di Venezia, con punti 181,430.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Venezia, addì 24 luglio 1968

p. *Il medico provinciale*: BOFFA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p.n. e data con il quale è stata approvata l'idoneità e il punteggio dell'unico candidato partecipante al concorso di vice ispettore all'assistenza presso il comune di Venezia;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. De Negri Mario è dichiarato vincitore del concorso a vice ispettore all'assistenza presso il comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Venezia, addì 24 luglio 1968

p. *Il medico provinciale*: BOFFA

(7520)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.